

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

- 2) *La CareAbout GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 253 del 4.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Svezia/Commissione

(Causa T-521/14) ⁽¹⁾

(«Regolamento (UE) n. 528/2012 — Biocidi — Ricorso per carenza — Definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino — Mancata adozione di atti delegati da parte della Commissione — Obbligo di agire»)

(2016/C 048/54)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Sparrman e L. Swedenborg, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec, agente, assistito da M. Johansson, avvocato)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca, (rappresentanti: C. Thorning e N. Lyshøj, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e S. Ghiandoni, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente M. Bulterman e M. Noort, successivamente M. Bulterman e C. Schillemans, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente); Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e P. Schonard, agenti); e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e A. Norberg, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far accertare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall'adottare atti delegati relativi ai criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Dispositivo

- 1) *La Commissione europea è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, astenendosi dall'adottare atti delegati riguardo alla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.*

- 2) La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno di Svezia.
- 3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 431 dell'1.12.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2015 — Shoe Branding Europe/UAMI (Strisce parallele sulle maniche di una maglia)

(Causa T-63/15) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di un marchio comunitario consistente in due strisce parallele sulle maniche lunghe di una maglia — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 048/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente P. Geroulakos, successivamente D. Gája, agenti)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 3 dicembre 2014 (pratica R 2560/2013-5), riguardante la domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno consistente in due strisce parallele sulle maniche di una maglia.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Shoe Branding Europe BVBA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2015 — Shoe Branding Europe/UAMI (Strisce parallele su un pantalone)

(Causa T-64/15) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente in due strisce parallele su un pantalone — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 048/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)